
COMUNICATO UFFICIALE N.760 DEL 06 MAGGIO 2025

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE VENETO

C.U. n. 572

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Rilevato che, con provvedimento emesso in data 05.05.2025, questo Giudice ha comminato alla società JBSTINGS CURTATONE ASD la sanzione – tra l'altro - della squalifica del campo di gioco per 2 giornate, evidenziando come la società in questione fosse già stata precedentemente sanzionata dallo stesso Organo di Giustizia Sportiva per ulteriori 2 giornate di squalifica del campo di gioco, come da Comunicato ufficiale n. 596 del 25/03/2025 in relazione alla gara n. 14590 del 23.03.2025;

Vista la nota pervenuta in data 06.05.2025, con cui l'Ufficio Gare della Lombardia ha informato che la società JBSTINGS CURTATONE ASD era già stata sanzionata dal Giudice Sportivo Lombardo con 1 giornata di squalifica del campo anche in relazione alla gara n. 882 del 13/10/2024 (Comunicato Ufficiale n. 152 del 14/10/2024);

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra, risulta che la società JBSTINGS CURTATONE ASD abbia riportato nella stagione sportiva in corso un totale di n. 5 giornate di squalifica del campo di gioco;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 17 co. 5 Regolamento di Giustizia, *“La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A”* (massimale € 750,00 x 10 = ammenda di € 7.500,00);

P.Q.M.

Fermo restando il proprio provvedimento del 05 maggio 2025, dispone che si dia applicazione a quanto previsto *ex lege* dall'art. 17 co. 5 Regolamento di Giustizia, in conseguenza dell'avvenuto raggiungimento, da parte della società JBSTINGS CURTATONE ASD, di un numero



complessivo di 5 giornate di squalifica del campo di gioco nel corso del medesimo anno sportivo.

Mestre - Venezia

06/05/2025

Il Giudice Sportivo Regionale

Roberto Immucci